



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

Provincia di Udine

*largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido (P.I. 00485010300 - C.F. 80004790301)
tel. 0432/653511 - fax 0432/663581*

R e g o l a m e n t o

SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione C.C. del 13/11/98 n. 101, ravvisata priva di vizi di legittimità nella seduta del 25/01/1999 - prot. n. 98/45431 - n. 99/662 Reg. CO.RE.CO., con precisazioni: "subordinatamente all'esecutività della deliberazione di cui alla nota 18/01/99 n. 10628/98" (deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/99, ravvisata priva di vizi di legittimità nella seduta dd. 01/03/99 prot. n. 23082 - n. 1399 C.C.).

Modificato con deliberazione C.C. del 28/01/2000 n. 4, ravvisata priva di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. di Udine nella seduta n. 12 del 20/03/2000 - Reg. Co.Re.Co. n. 1292 - Prot. n.22168.

Modificato con deliberazione C.C. del 05/12/2003 n. 73.

Modificato con deliberazione C.C. del 25/01/2005 n.7 (sentita la Commissione consiliare per i Regolamenti riunitasi il 10 gennaio 2005).

Modificato con deliberazione C.C. del 19.03.2007 n.18, esecutiva ai sensi di Legge, (sentita la Commissione consiliare per i Regolamenti riunitasi il 12 Marzo 2007).

Art. 1
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta é il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio sia diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2
Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione é soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui é comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi-coltura ed all'allevamento di animali.

Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art.9, comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio é fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

Sono considerati terreni agricoli, ma non usufruiscono delle agevolazioni relative a tale condizione (art. 9 - terreni condotti direttamente), le aree non fabbricabili, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, oppure gli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo é il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale é stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta é dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art.4 **Soggetto attivo**

1. L'imposta é liquidata, accertata e riscossa dal Comune, per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune é proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5 **Base imponible**

1. Base imponible dell'imposta é il valore degli immobili di cui all'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è dato dal risultato della moltiplicazione delle rendite catastali, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, per i moltiplicatori che, attualmente, corrispondono a settantacinque volte per i terreni agricoli e a cento volte per i fabbricati.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore é determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita é stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11;

in mancanza di rendita proposta il valore é determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale é obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Il Comune, qualora constati la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiede ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, la presentazione presso gli Uffici dell'Agenzia del territorio degli atti di aggiornamento. La richiesta ai contribuenti deve contenere gli elementi constatati, tra i quali qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. Tale richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata all'Agenzia del territorio con gli estremi della notificazione. Dalla data della notifica decorrono i novanta giorni di tempo entro cui il contribuente deve mettersi in regola mediante la presentazione

degli atti di aggiornamento. Ove ciò non accada, gli Uffici provinciali del territorio provvederanno alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato, oppure alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Tali attività sono svolte dagli Uffici del territorio con "oneri a carico dell'interessato".

Le rendite catastali, scaturenti dalla notifica comunale in ottemperanza al comma precedente, producono effetto fiscale a valere dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune, nonché, in caso che il Comune accerti anche la data da cui il soggetto interessato avrebbe dovuto presentare gli atti di aggiornamento al catasto, gli effetti fiscali si producono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata denuncia di variazione al catasto. Ciò in deroga alle vigenti norme relative alla notifica delle rendite catastali, le quali stabiliscono che "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione".

5. Per le aree fabbricabili, il valore é costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato é comunque utilizzato, la base imponibile é data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato é comunque utilizzato la base imponibile é data dal solo valore dell'area.
8. Per i terreni agricoli, il valore é costituito dal risultato della moltiplicazione dell'ammontare del reddito dominicale registrato in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, per un moltiplicatore pari a settantacinque.
9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, l'Organo competente può determinare, periodicamente e per zone omogenee, ai soli fini I.C.I., i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta comunale con il provvedimento su indicato.
I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro la data fissata dalle norme per la deliberazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio.
Si tenga nella dovuta considerazione la delibera di Giunta Comunale n. 286 del 19.05.1997 ed eventuali modifiche successive al fine di riscontrare i valori minimi delle aree edificabili ai fini dell'I.C.I.
In assenza di modifiche si intendono confermati i valori dell'anno precedente.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile é costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale é sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza é espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa é necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art. 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota é stabilita annualmente dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio.
3. L'imposta é determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende di Servizi Sanitari, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali é prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8

Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. L'imposta é ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, perché versano in condizione di particolare degrado e fatiscenza, comunque limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità sono accertate dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
- a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo,
 - b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi,
 - c) della copertura, delle scale.
- In ogni caso tale condizione di strutturale degrado non deve essere superabile con interventi di manutenzione, neppure straordinaria.
In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
- Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
- La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
La perizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva (ai sensi della Legge 4.1.1993, n.15), devono essere allegate alla dichiarazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, pena l'esclusione dal diritto alla riduzione.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali é portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del quattro per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
4. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione per abitazione principale viene portata ad Euro 170,00 per proprietari che siano portatori di handicap grave stabilizzato o progressivo come definito dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 104 del 05.02.1992. Questo vale anche per le famiglie in cui sia compreso e residente un soggetto portatore di handicap grave definito come sopra.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente.
Sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
5. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'importo di Euro 103,29, di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a Euro 258,22, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, nelle seguenti fattispecie:
 - A - soggetti titolari di redditi relativi all'anno precedente rispetto a quello cui la domanda si riferisce, di qualsiasi natura, di importo pari o inferiore all'ammontare di Euro 6.500,00.=, se appartenenti a famiglie mono-reddito o, con redditi non superiori a Euro 11.000,00.=, se appartenenti a nuclei familiari pluri-reddito.
Viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente del nucleo familiare privo di reddito.
 - B - dei disoccupati, da almeno 6 mesi, maturati al momento della scadenza del pagamento dell'imposta, appartenenti a famiglia mono-reddito e con un reddito di importo pari o inferiore all'importo di cui al punto A.
 - C - nei casi di cui ai precedenti punti A e B, l'importo lordo dell'imposta non deve superare la somma di Euro 370,00.=.
Nei casi citati non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione.
6. Lo status di "abitazione principale" viene riconosciuto anche nei seguenti casi e con la limitazione espressamente prevista per la fattispecie di cui al punto 4:
 - unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
 - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari,
 - abitazioni di proprietà o usufrutto di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza presso istituti di ricovero o di cura oppure presso parenti stretti, purché l'abitazione resti non utilizzata (quindi né locata, né ceduta in comodato, né a qualunque altro titolo),
 - abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, al coniuge, anche se separato o divorziato e da essi adibite ad abitazioni principali, limitatamente al solo valore dell'aliquota dell'Imposta, con esclusione di qualsiasi detrazione.

Art. 9

Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni (pari ad Euro 25.822,44) e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire (pari ad Euro 25.822,44) e fino a 120 milioni di lire (pari ad Euro 61.974,82);
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire (pari ad Euro 61.974,82) e fino a 200 milioni di lire (pari ad Euro 103.291,37);
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire (pari ad Euro 103.291,37) e fino a 250 milioni di lire (pari ad Euro 129.114,22).
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 10

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta é dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si é protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si é protratto per almeno quindici giorni é computato per intero.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ma il contribuente che si trovi a credito per versamenti effettuati in eccesso negli anni precedenti può, previa autorizzazione dell'Ufficio competente ed entro i termini di cui all'art. 14 comma 1, provvedere alla compensazione con l'imposta dovuta in anni solari successivi.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 di Giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 Dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante:

- versamento diretto al concessionario della riscossione dei tributi,
 - conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune,
 - direttamente presso la Tesoreria medesima a mezzo del Modello F24,
 - tramite il sistema bancario.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore ad Euro 2,58.
- 4-bis. Con delibera della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'Imposta possono essere sospesi e/o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da:
- a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico non dipendenti dalla volontà del soggetto passivo, individuate nella medesima delibera; i cittadini interessati dovranno inoltrare apposita, motivata istanza di differimento del pagamento, in carta libera, all'Ufficio Tributi, almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento della rata di acconto e/o di saldo dell'Imposta. Il predetto Ufficio, sentita la Giunta comunale, comunicherà ai richiedenti l'eventuale concessione o diniego del beneficio entro i 20 giorni successivi.
5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
- La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste dal presente regolamento, le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
- Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
- L'obbligo della dichiarazione non sussiste qualora i soggetti passivi siano proprietari di immobili i cui atti relativi alla loro trascrizione, alla loro iscrizione ed annotazione nei registri immobiliari, nonché alla loro voltura catastale siano riscontrabili attraverso procedure telematiche. Tale esonero dall'obbligo della dichiarazione non ha comunque valore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.
6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
7. In sostituzione alla dichiarazione il contribuente può produrre una comunicazione, entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.
- Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
- Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione può essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11

Controlli ed Accertamenti

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218.
4. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.
5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
6. Nel caso di avvio di procedimento per l'accertamento con adesione il responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione, cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché i periodi di imposta, come previsto dall'art. 5 del Decreto Lgs, n. 218/97;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire, eventualmente, l'accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, purché questa sia inoltrata anteriormente alla scadenza dei termini per l'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale.

La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta la rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio Tributi formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti commi, può essere definito e perfezionato anche da uno solo degli obbligati, purché a ciò delegato e questo ha effetto per tutti i beni a cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione, che abbia formato oggetto di imposizione.

Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto del dovuto.

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto stesso e con le modalità del comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento.

Le somme dovute possono essere versate, su richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo.

L'importo della prima rata è versato entro il termine di venti giorni dalla data di redazione dell'accertamento con adesione, mentre sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

7. La Giunta comunale, qualora lo ritenga necessario, propone azioni di controllo in ambito ICI.

Art. 12

Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla

notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 14 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 15.
Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta, limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni, ferma restando la data di avvenuta esecutività delle deliberazioni di variante agli strumenti urbanistici; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di inedificabilità.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad Euro 2,58.=.

Art. 15 **Sanzioni ed interessi**

1. Nei casi di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,64, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - a) si applica la sanzione pari al 100% dell'imposta dovuta se il suo ammontare supera gli Euro 51,64 o se la presentazione della dichiarazione o della denuncia viene effettuata entro 30 giorni dalla scadenza;
 - b) si applica la sanzione pari al 150% dell'imposta dovuta se il suo ammontare supera la somma di Euro 154,93 o se la presentazione della dichiarazione o della denuncia viene effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza;
 - c) si applica la sanzione pari al 200% dell'imposta dovuta se il suo ammontare supera la somma di Euro 258,22 o se la presentazione della dichiarazione o della denuncia viene effettuata oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,64.=, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - a) si applica la sanzione pari al 50% dell'imposta dovuta se il suo ammontare supera la somma di Euro 51,64.=;

- b) si applica la sanzione pari al 75% dell'imposta dovuta se il suo ammontare supera la somma di Euro 154,93.=-;
 - c) si applica la sanzione pari al 100% dell'imposta dovuta se il suo ammontare supera la somma di Euro 258,22.=-.
3. Si considerano errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta, l'errore e l'omissione che attengono:
- a) all'indicazione del codice fiscale del contribuente, del denunciante se diverso dal contribuente, dei contitolari in caso di dichiarazione congiunta;
 - b) all'indicazione dei dati relativi al contribuente, al denunciante se diverso dal contribuente;
 - c) alla sottoscrizione della dichiarazione o denuncia.
Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono agli elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, come sopra elencati, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,64.=-;
 - d) si applica la sanzione pari ad Euro 77,46 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono una riduzione dell'imposta;
 - e) si applica la sanzione ad Euro 77,46 se la violazione consiste nella mancata esibizione di atti e documenti comprovanti l'appartenenza del soggetto alla categoria dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli.
La sanzione amministrativa è applicata in misura pari ad Euro 103,29.=- qualora la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengono all'indicazione dei dati relativi all'identificazione degli immobili dichiarati o denunciati.
- 3.1. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore ad Euro 51,64 e fino ad Euro 258,22 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
- a) si applica la sanzione pari ad Euro 103,29 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;
 - b) si applica la sanzione pari ad Euro 103,29 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;
 - c) si applica la sanzione pari ad Euro 103,29 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a terreni agricoli;
 - d) si applica la sanzione pari ad Euro 51,64 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;
 - e) si applica la sanzione pari ad Euro 51,64 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;
 - f) si applica la sanzione pari ad Euro 51,64 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a terreni agricoli.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere ridotte fino a un quarto ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali, fermi restando i minimi previsti dalla Legge;
- a) se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta: al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 100% del tributo.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui é commessa la violazione.
6. La misura annua degli interessi é determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
7. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
8. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o Concessionario diverso da quello competente.
9. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,29 ad Euro 516,45.
 - a) Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di Euro 206,58.
 - b) Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di Euro 258,22.

Art. 16 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

Art. 17 **Indennità di espropriazione**

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità é ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, é dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità.
La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, é a carico dell'espropriante.

Art. 18 **Ravvedimento**

1. Se la violazione non è stata ancora contestata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento

delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;
 - b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.
 4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal Comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
 5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

1. L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre dall' 1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n.504 del 1992.
2. La Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi.
3. Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 1999.

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>- Presupposto dell'imposta</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2</i>	<i>- Definizione di fabbricati e aree</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3</i>	<i>- Soggetti passivi</i>	<i>pag.</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4</i>	<i>- Soggetto attivo</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>- Base imponibile</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>- Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>- Esenzioni</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>- Riduzione e detrazioni dell'imposta</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>- Terreni condotti direttamente</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>- Versamenti e dichiarazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11</i>	<i>- Controlli ed Accertamenti</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>- Funzionario Responsabile</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 13</i>	<i>- Riscossione coattiva</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>- Rimborsi</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art. 15</i>	<i>- Sanzioni ed interessi</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art. 16</i>	<i>- Contenzioso</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 17</i>	<i>- Indennità di espropriazione</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 18</i>	<i>- Ravvedimento</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 19</i>	<i>- Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>
<i>Art. 20</i>	<i>- Entrata in vigore</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>